

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PELAGOS "

ART. 1 Denominazione e sede

È costituita una associazione denominata "PELAGOS", con sede in via Re Umberto n. 5, nel Comune di Lampedusa e Linosa. La modifica del domicilio della sede sociale deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. Essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale dell' Associazione. La durata della associazione è illimitata.

ART. 2 Principi e Scopi Generali dell'Associazione

L'Associazione "Pelagos", è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) opera per la promozione del turismo quale strumento di sviluppo sostenibile, ed in particolare dell'ecoturismo quale mezzo di protezione dell'ambiente, di preservazione e promozione delle culture locali tradizionali prioritariamente dell'arcipelago delle Pelagie. L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale :

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- c) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
- d) Favorire e sollecitare l'iniziativa atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- e) Coinvolgere realtà associative con gli stessi obiettivi ad iniziative di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ad integrare ed avvalorare quanto su esposto, l'Associazione Pelagos, avente una preferenza per le località costiere ed in prossimità del mare, si propone di promuovere attività nei settori della tutela ambientale, della conservazione dei mari, della fauna e flora marina a rischio e delle specie richiedenti particolare attenzione, ovvero nella gestione integrata delle risorse naturali e degli ambienti urbani. Le attività promosse si potranno ampliare anche alla sfera delle attività sportive dilettantistiche, legate alla nautica ed alle attività acquatiche. L'Associazione difatti, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire a promuovere, organizzare e attuare attività scientifiche, didattiche, turistiche, sportive dilettantistiche e culturali legate al mare ed in generale all'ambiente marino; realizzare e coordinare missioni divulgative e scientifiche volte alla conoscenza ed alla conservazione dei mari, della flora, della fauna e delle risorse naturali, anche collaborando con Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e privati; partecipare all'istituzione ed al controllo di aree marine protette, nonché alla definizione dei codici di comportamento definiti all'interno delle aree e verso le specie marine protette e non; indirizzare la formazione e l'informazione verso i principi di tutela dell'ambiente e di conservazione di tutte le specie marine. Per lo sviluppo di tali attività, l'associazione potrà anche operare nel campo della formazione nautica, marinaresca e subacquea.

L' Associazione potrà inoltre:

- istituire Corsi di Formazione e aggiornamento professionale sul Turismo Accessibile, in collaborazione con enti vari ed associazioni nazionali ed estere di disabili già impegnate nel settore, rivolti agli operatori turistici pubblici e privati, agli esercenti, alle scuole alberghiere, ai volontari impegnati in eventi e manifestazioni culturali e sportive, ecc.;
- promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d'arte che, ponendosi su un piano di superamento di quella cultura negativamente caritatevole che genera pregiudizio verso la condizione attuale del portatore di handicap, siano mirati a diffondere e fomentare il dibattito sulla realtà quotidiana delle

persone con disabilità, il loro ambito familiare ed affettivo, il grado di integrazione sociale e lavorativa, il rapporto con le nuove tecnologie, il diritto a pari opportunità;

- promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
- organizzare ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti; somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti
- realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazione e cognizioni adeguate ad utenti con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali; pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo; realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario; utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

L'Associazione potrà, infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui stabilite, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.3 Soci

Sono ammessi all'Associazione, senza distinzione di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, italiani o residenti sul territorio italiano, tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere con motivazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancata accettazione entro 30 giorni ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Sono previste 3 categorie di Soci:

- Ordinari (coloro che aderiscano a "PELAGOS" accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto e l'eventuale Regolamento)
- Sostenitori (coloro che oltre a aderire a "PELAGOS" accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali, intendano erogare contribuzioni volontarie straordinarie)
- Onorari (coloro ai quali viene conferita tale qualifica vitalizia dall'Assemblea per meriti particolari: meriti acquisiti a favore dell'Associazione e, più in generale, meriti acquisiti).

Il numero dei Soci ordinari, sostenitori e onorari è illimitato. I Soci, ad esclusione di coloro ai quali è stata conferita la qualifica di onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

ART.4 Diritti e doveri dei soci

I Soci, comunque denominati, che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e esaminare i libri sociali. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà..

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell' Associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell' attività prestata ove previsto. L' esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

L' Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell' attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell' Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 5 Recesso ed esclusione del socio

Il Socio può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta all' Assemblea (o al Consiglio direttivo). In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell' Associazione, il Socio può essere escluso dalla stessa. L' esclusione è deliberata dal C.D. con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell' interessato. I Soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri se eletto.

ART. 6 Organi Sociali

Gli organi dell' Associazione hanno struttura democratica e sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

Possono essere eletti e nominati alle Cariche Sociali tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipino attivamente alla vita associativa. Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito.

ART. 7 Assemblea

L' Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti all' Associazione anteriormente alla data di convocazione. È convocata almeno una volta all' anno dal Presidente dell' Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l' adunanza e contenente l' ordine del giorno dei lavori. L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell' Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I compiti dell' Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell' attività dell' Associazione;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo per un mandato di 4 anni
- approvare il rendiconto economico finanziario;
- approvare l' eventuale Regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci;
- deliberare su quant' altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto dal Consiglio direttivo.

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. La assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all' avviso di convocazione.

Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell' articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l' Assemblea lo ritenga opportuno. L' Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci ; scioglie l' Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei Soci presenti . L' Assemblea potrà svolgersi anche in modalità di tele conferenza mediante tecnologia informatica adeguata che consenta il riconoscimento del votante come socio..

Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell' Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

ART. 8 Consiglio direttivo

Il Consiglio, in quanto espressione della volontà dell' Assemblea dei Soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell' Associazione. Viene eletto dall' Assemblea dei Soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall' Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, e a mero titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico – finanziario e ne è responsabile;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all' attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) redige il Regolamento, nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell' Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 9 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell' Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l' Assemblea; convoca l' Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente, da lui designato fra i consiglieri. La durata della carica del presidente è di 4 anni e può essere rieletto.

ART. 10 Il Collegio Sindacale (se eletto).

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all' Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

ART. 11 Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l' Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell' Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all' Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

ART. 12 Risorse economiche

I mezzi finanziari e il patrimonio di "Pelagos" sono costituiti dalle quote sociali, contributi dei Soci, degli Enti pubblici e privati, dell' Unione europea, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività economiche e dei servizi prestati, da eventuali eredità, donazioni e legati, dai beni mobili e immobili, e da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del decreto legislativo 117/2017. Eventuali sovvenzioni e aiuti finanziari, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell' Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 13 Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell' Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all' anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall' Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell' Associazione almeno 20 gg. prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell' anno successivo alla chiusura dell' esercizio sociale.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

ART. 14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Il Segretario



Il Presidente



PELAGOS
Via Re Umberto, 5
92010 Linosa (Ag)
C.F. 93047700849